

**CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA TRATTATIVA DIRETTA**

Affidamento diretto, previa trattativa diretta sul MePA, ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. b), del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, del "Servizio di valutazione dell'impatto sul sistema economico e sociale derivante dall'inserimento del collegamento sciistico intervallivo tra i comprensori sciistici di Cortina e Civetta denominato "Collegamento ski area del Civetta con ski area 5 Torri" nell'ambito della variante puntuale al vigente Piano Regionale Neve (PRN)". CUP: H62D24000010008 - CPV: 79311300-0 Servizi di analisi di indagini.

Trattativa diretta n. 6143839**Premessa**

Con Deliberazione n. 75 del 14 luglio 2020 il Consiglio regionale ha approvato il Piano Regionale dei Trasporti (PRT), il quale individua alcuni strumenti di pianificazione subordinata, da intendersi come Piani di secondo livello o di settore, per l'esplicitazione delle singole azioni previste. Tra detti Piani di settore è anche ricompreso il nuovo Piano Regionale Neve (PRN) in sostituzione del Piano vigente approvato con DGR n. 217 del 26 febbraio 2013 avente per oggetto "*Piano Regionale Neve: approvazione. Art. 7, comma 3, L.R. 21/2008. Deliberazione/CR n. 149 dell'11 dicembre 2012*".

Nell'ambito del PRT vi è l'azione A5.5 che prevede di agire per "*Ammodernare il sistema degli impianti di risalita e favorire l'integrazione con il sistema di trasporto pubblico e privato*". Le principali previsioni sullo sviluppo delle connessioni tra il sistema delle infrastrutture e quello degli impianti di risalita e delle piste sono proprio contenute nel PRN previsto dall'art. 7 della Legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 - "*Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve*" - il quale identifica gli elementi per un razionale sviluppo di impianti e piste, la qualifica degli impianti in relazione alla funzione di pubblico servizio e l'ottimizzazione del rapporto impianti-piste e, tra i suoi obiettivi, vi è garantire la mobilità preservando le risorse ambientali, attraverso obiettivi operativi quali la riduzione del traffico veicolare privato, il miglioramento dell'accessibilità a piste e impianti e la razionalizzazione del sistema impiantistico. La stessa azione propone tra l'altro:

- la redazione dell'aggiornamento del "Piano neve";
- il collegamento comprensori di Cortina-Arabba Alleghe Val di Zoldo.

Per tali ragioni con DGR n. 1249 del 14 settembre 2021 la Giunta regionale, per l'implementazione delle strategie del PRT, ha dato avvio, tra le altre attività, a quelle di predisposizione del servizio tecnico per la redazione del nuovo PRN ai sensi del già citato art. 7 della Legge regionale n. 21/2008 ed a quella di predisposizione del servizio tecnico per la realizzazione dello Studio di Fattibilità Tecnico-Economica (SdF) riguardante nuovi possibili collegamenti intervallivi, in particolare quelli con fulcro Cortina d'Ampezzo, comprensori sciistici Cortina-Civetta-Alta Badia.

Mentre la redazione del nuovo PRN è tutt'ora in corso, si è concluso lo SdF dei nuovi collegamenti sciistici intervallivi con fulcro Cortina d'Ampezzo specificatamente al comprensorio sciistico Civetta-Cortina (Giau- 5 Torri) e quindi al "Collegamento ski area del Civetta con ski area 5 Torri".

Parallelamente si è provveduto a proporre, con esito positivo, tra le richieste di finanziamento statale con fondi per lo sviluppo e la coesione (FSC) di cui all'art. 1, comma 178, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 per opere della Regione del Veneto, anche quota parte del costo dell'opera in argomento suddivisa in due lotti funzionali per un importo complessivo richiesto a valere su tali fondi di 31,5 milioni di Euro. Il provvedimento finale che conferma il finanziamento assegnandolo alla Regione del Veneto è la Delibera CIPESS n. 31 del 23 aprile 2024, recepita dalla Regione con Deliberazione della Giunta regionale n. 1056 del 17 settembre 2024.

L'opera in argomento non è presente nel vigente PRN del 2013 in quanto il collegamento intervallivo Civetta-Giau era stato inizialmente previsto nel PRN 2013 adottato ma poi stralciato dal valutatore dagli elaborati successivamente approvati con parere motivato della Commissione regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) n. 96/2012.

Il PRT 2020, che tra le Azioni previste comprende l'azione A5.5 denominata "*Ammodernare il sistema degli impianti di risalita e favorire l'integrazione con il sistema di trasporto pubblico e privato*" dalla quale è derivata la proposta di intervento "Collegamento ski area del Civetta con ski area 5 Torri", è stato sottoposto alla procedura di VAS e nella relazione istruttoria tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale n. 217/2019, richiamata nel parere positivo motivato n. 202/2019 di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) espresso dalla competente Commissione regionale che ha accompagnato l'approvazione del PRT, vi sono specifiche indicazioni di come procedere per l'attuazione delle singole azioni e relative progettazioni. In tal senso si è valutato di procedere con

l'inserimento del collegamento in argomento nel Piano Neve Regionale vigente attraverso una variante puntuale al Piano stesso, in quanto l'ipotesi progettuale nel frattempo elaborata, attraverso lo SdF, è riuscita a definire più puntualmente l'infrastruttura (l'impianto) e le possibili interferenze ambientali di questa con lo stato di fatto.

Nel Piano Neve Regionale del 2013 tale collegamento era stato infatti stralciato senza tuttavia individuare ed analizzare uno specifico tracciato, prevedendone una, seppur generica e sommaria, incidenza negativa rispetto al sito d'interesse comunitario e rispetto agli habitat ed alle specie. Oggi, per tale collegamento, come già accennato in precedenza, si è invece pervenuti attraverso uno Studio di Fattibilità (rif. art.17 del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207), strumento utilizzato in vigore del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 nel momento dell'affidamento del servizio tecnico di progettazione (DDR n. 401 del 2021 e, modifica contrattuale per integrazione progettuale, DDR n. 362 del 2024), che permette di identificare con maggior dettaglio le azioni di progetto, i vincoli e le possibili successive azioni da intraprendere e porre in atto per poter valutare in maniera completa la realizzabilità dell'opera. Il grado di tutela del sito e la precedente valutazione nell'ambito del PRN vigente richiedono infatti una valutazione puntuale e di rilievo in sito, rispetto alle reali situazioni presenti nelle aree, degli effetti dell'opera relazionata ed alle caratteristiche tecniche progettuali prescelte.

Infatti il collegamento Civetta-Giau interessa un Sito Natura 2000 ZSC IT3230017 Monte Pelmo-Mondeval-Formin e, oltre a varie tipologie di habitat presenti ed intercettati dall'opera in progetto, è da segnalare nella parte bassa della valle, la presenza nelle banche dati cartografiche regionali di formazioni forestali attribuite all'habitat prioritario "9180* - Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion", cartografato lungo la sponda destra idrografica della valle. Questi habitat sono particolarmente tutelati dalla normativa, tanto da costituire un importante vincolo da valutare per l'autorizzazione ambientale del progetto.

In merito allo SdF, redatto in base al D.Lgs. n. 50/2016, si ricorda che a partire dal 01 luglio 2023 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 36/2023 che ha introdotto al posto dello SdF il DOCFAP. A seguito di Comunicato ANAC del 10 luglio 2024 lo SdF è da considerare equivalente al DOCFAP.

Tutti i processi pianificatori devono, sulla base della Direttiva 2004/42/CE e del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 c.d. Codice Ambiente, essere accompagnati dalla procedura di VAS intesa sia quale verifica di assoggettabilità che di vera e propria valutazione.

Infatti, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., l'ambito di applicazione della procedura VAS si estende a tutti i piani e programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. In particolare:

- a. piani e i programmi che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione di progetti;
- b. piani e i programmi che, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, rendano necessaria una valutazione d'incidenza (siti della Rete Natura 2000 di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE);
- c. le modifiche ai Piani e Programmi sopraelencati, fatti salvi i casi di modifiche "minori" ai sensi dell'art. 6, comma 3.

La variante al Piano Neve vigente, in particolare in considerazione di nuovi collegamenti (modifiche sostanziali), risulta quindi da assoggettare a procedura di VAS.

La Regione del Veneto, in tema di ambiente e di VAS, è regolata dal D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e ss.mm.ii., dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dalle Linee guida ministeriali del 2019, dalla Legge regionale 27 maggio 2024, n. 12 (VAS), dal regolamento Regione Veneto n. 3/2025 (VAS) e dal regolamento Regione Veneto n. 4/2025 (VINCA).

Nel contesto così delineato si rende necessario acquisire un "Servizio di valutazione dell'impatto sul sistema economico e sociale derivante dall'inserimento del collegamento sciistico intervallivo tra i comprensori sciistici di Cortina e Civetta denominato "Collegamento ski area del Civetta con ski area 5 Torri" nell'ambito della variante puntuale al vigente Piano Regionale Neve (PRN)".

Articolo 1 - Stazione appaltante.

Regione del Veneto - Direzione Infrastrutture e Trasporti - Unità Organizzativa Logistica, Navigazione, Ispettorati di Porto e Pianificazione, Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 - Venezia - Tel. 041/2794661.

Posta elettronica certificata: infrastrutturetrasporti@pec.regione.veneto.it

Email: infrastrutturetrasporti@regione.veneto.it; logisticaispettorati@regione.veneto.it

Articolo 2 - Oggetto e caratteristiche minime del servizio e modalità di espletamento.

Il presente incarico si colloca all'interno delle attività previste per l'accompagnamento nella procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e della Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) nell'ambito della redazione della variante puntuale al Piano Regionale Neve per l'inserimento del collegamento sciistico intervallivo denominato "Collegamento ski area del Civetta con ski area 5 Torri" all'interno del Piano Regionale Neve vigente con lo scopo di fornire elementi valutativi oggettivi all'Amministrazione.

Ciò richiede in primo luogo che sia definito l'ambito territoriale di ricaduta degli effetti, in quanto l'intervento in questione configura la connessione tra due comprensori turistici attualmente solo lascamente collegati, definendo di fatto un nuovo sistema integrato d'area vasta nel quale presumibilmente si distribuiranno gli effetti generati dall'intervento.

Una volta definita spazialmente l'area di ricaduta, il progetto di ricerca provvederà a ponderare e valutare:

- gli elementi di plus valore generati sull'attrattività turistica (nella stagione invernale così come in quella estiva), sia in chiave economico-occupazionale che di salute pubblica, dall'incremento qualitativo dell'offerta come conseguenza della realizzazione del nuovo impianto e del collegamento tra comprensori;
- il plusvalore generato a Selva di Cadore dalla presenza di una nuova stazione di accesso ai circuiti in località "Aiva";
- la riduzione attesa di traffico e emissioni conseguenti alla sostituzione di spostamenti su gomma con spostamenti via cavo ai fini della salute pubblica (anche tenendo conto di possibili restrizioni all'accesso su gomma al passo Giau una volta realizzato il nuovo impianto).

Si richiede pertanto la realizzazione di un programma di ricerca multi-disciplinare che consideri in maniera integrata le conseguenze della realizzazione della nuova opera sui differenti ambiti territoriali e funzionali, fornendo al soggetto attuatore conoscenze e informazioni utili per ponderare l'interesse pubblico soggiacente alla realizzazione del nuovo impianto e eventuali spunti per aumentarne efficacia ed efficienza in termini economici, sociali e ambientali.

Oltre ad un'attività trasversale data dalla necessità di incontri del gruppo guida con l'Amministrazione e gli stakeholder coinvolti fino all'approvazione del nuovo PRN, serviranno le seguenti attività:

Fase 1:

- A1.1: Indagine della coerenza del progetto con il quadro programmatico;
- A1.2: Analisi e perimetrazione del sistema territoriale;

Fase 2:

- A2.1: Analisi dell'impatto economico e occupazionale;
- A2.2: Analisi dell'impatto sul traffico;
- A2.3: Programma di ascolto degli stakeholder;

Fase 3:

- A3.1: Elaborazione del Rapporto finale di ricerca e presentazione dei risultati;

Articolo 3 - Termini contrattuali.

L'incarico dovrà essere eseguito secondo le seguenti tempistiche con riferimento alle fasi di cui all'art.2.

1. Consegna preliminare, con i risultati delle attività di ricerca A1.1, A1.2. Entro **45 giorni** dall'affidamento del servizio calcolati dalla data del verbale di consegna del servizio;
2. Consegna preliminare, con i risultati delle attività di ricerca A.2.1, A2.2 e A2.3. Entro **90 giorni** dall'affidamento del servizio calcolati dalla data del verbale di consegna del servizio;
3. consegna del Rapporto finale di ricerca (A3.1), corredato di tabelle, grafici, mappe e valutazioni di sintesi. Entro **120 giorni** dall'affidamento del servizio calcolati dalla data del verbale di consegna del servizio.

Articolo 4 - Importo a base di gara.

L'importo a base di gara previsto per l'affidamento del servizio in argomento è di Euro 66.000,00 al netto di IVA.

L'offerta economica, dovrà essere espressa in termini di quantità economica monetaria sull'importo a base di gara di cui sopra. Trattandosi di un servizio di natura intellettuale¹ non è richiesta l'applicazione di uno specifico CCNL né conseguentemente l'indicazione in sede di offerta di costi della manodopera né di oneri aziendali (cfr. art. 11 e art. 108, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023).

Articolo 5 - Modifiche al contratto in corso di esecuzione.

Qualora in corso di esecuzione dell'incarico si rendano necessari un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre tale variazione senza che l'operatore economico possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023.

Il valore globale stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, è pari ad Euro 79.200,00 al netto di IVA:

N.	Descrizione servizi	Importo
1	Studio socio economico (importo a base di gara)	€ 66.000,00
1.1	Aumento fino al quinto su 1 (art. 120, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023).	€ 13.200,00
	Valore globale stimato ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023	€ 79.200,00
2	Iva su 1	€ 14.520,00
2.1	Iva su 1.1.	€ 2.904,00
	Totale lordo stimato	€ 96.624,00

Tale importo stimato, visto il bando tipo ANAC 1/2023 e la relativa relazione illustrativa, è calcolato computando anche il quinto d'obbligo di cui la Stazione Appaltante si avvale ai sensi dell'art. 120, comma 9, medesimo decreto, e lo stesso costituisce mera opzione, e non un impegno della Stazione appaltante, unicamente al fine di determinare la soglia dell'appalto e quindi la procedura di affidamento applicabile.

Si precisa che ai sensi del citato art. 120, comma 9 e dell'art. 5, comma 6, dell'Allegato II. 14 del Codice, l'importo da considerare ai fini del calcolo del quinto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per variante già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli artt. 212 e 213 del Codice e che in caso di richiesta di mutamento quantitativo delle prestazioni, il quinto verrà calcolato tenendo conto di quanto disposto dall'art. 5, c. 6 dell'Allegato II. 14 del Codice.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del Codice e secondo i termini e le modalità ivi indicati, è prevista per il Contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinino una variazione del costo del servizio, la revisione dei prezzi. La revisione prezzi si attiva quando viene determinata una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo e opera nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione del 5% applicata alle prestazioni da eseguire.

L'indice revisionale applicabile è individuato, in conformità all'art. 11 dell'Allegato II. 2-bis al D.Lgs. n. 36/2023. La Stazione appaltante ha individuato il codice CPV per l'attività oggetto di affidamento in 79311300-0 *Servizi di analisi di indagini*. Tale codice CPV non è riportato nelle tabelle D e, pertanto, ai fini della revisione prezzi, è stato individuato per analogia il CPV 79310000-0 "Servizi di ricerche di mercato" che rinvia alla tabella D3, ove il CPV si articola nel dettaglio ATECO 82 e viene indicato quale riferimento per l'applicazione della revisione l'indice ISTAT Prezzi alla produzione dei servizi (PPS).

In conformità a quanto previsto dall'art. 10 dell'Allegato II.2-bis al D.lgs. 36/2023 sarà utilizzato per l'indice PPS sopra riportato il valore dell'indice "business to business" (BtoB) per il mercato interno / territorio Italia corrispondente disponibile sul sito istituzionale dell'ISTAT.

L'Amministrazione comunicherà all'appaltatore i prezzi revisionati come previsto dall'art. 12, comma 2 dell'Allegato II.2 - bis in coerenza e con le modalità di cui al comma 1 del medesimo articolo, da applicare alle

¹ Sulla nozione di servizio intellettuale la giurisprudenza ha affermato che "Per servizi di natura intellettuale si intendono pertanto quelli che richiedono lo svolgimento di prestazioni professionali, svolte in via eminentemente personale, costituenti ideazione di soluzioni o elaborazione di pareri, prevalenti nel contesto della prestazione erogata rispetto alle attività materiali e all'organizzazione di mezzi e risorse; mentre va esclusa la natura intellettuale del servizio avente ad oggetto l'esecuzione di attività ripetitive che non richiedono l'elaborazione di soluzioni personalizzate, diverse, caso per caso, per ciascun utente del servizio, ma l'esecuzione di meri compiti standardizzati" cfr. Consiglio di Stato, sez. V, Sent. 28 luglio 2020, n. 4806; Sent. 21 febbraio 2022, n. 1234 e Consiglio di Stato sez. IV del 22 ottobre 2021 n. 7094.

prestazioni da eseguire. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi la stazione appaltante utilizza le somme derivanti da ribassi d'asta o da eventuali ulteriori somme a disposizione.

Articolo 6 - Requisiti di partecipazione.

Ai fini della partecipazione alla trattativa diretta l'operatore economico deve essere in possesso a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal D.Lgs. n. 36/2023. A tal fine, l'offerente dovrà attestare l'insussistenza delle cause di esclusione previste dagli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023, l'assenza di cause ostative di cui all'art. 53, comma 16 - ter, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed ogni ulteriore causa di esclusione o condizione interdittiva prevista da altre disposizioni di leggi vigenti, mediante presentazione del "DGUE" e delle ulteriori "Dichiarazioni integrative". In particolare la mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui al citato art. 94, commi 1 e 2, sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 94; le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, comma 4, lettere e) ed h), D.Lgs. n. 36/2023, sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 94 sopra richiamato.

Le dichiarazioni in ordine alle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE 2.0), previa acquisizione da parte dell'operatore economico del consenso al trattamento dei dati tramite il suo fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (dichiarazione contenuta nel modello Dichiarazioni integrative), ai fini della verifica da parte della stazione appaltante dei requisiti di partecipazione, nonché per le altre finalità previste dal d.lgs. 36/2023.

L'operatore economico pertanto dovrà, se non ancora registrato, effettuare la registrazione all'indirizzo <https://servizi.anticorruzione.it> selezionando il link "Registrati" e seguire la procedura di registrazione e profilazione (per maggiori dettagli si rimanda al "Manuale Utente - Registrazione e Profilazione Utenti"), autorizzando poi, una volta effettuato il login, l'accesso al proprio fascicolo.

Per la compilazione del DGUE in MePA inoltre dovrà cliccare "Cruscotto", nella sezione "Servizi" cliccare "eDGUE", selezionare il soggetto per la compilazione (Operatore Economico) e selezionare "Importare un DGUE", caricare il DGUE precompilato dall'amministrazione (Request.xml) e seguire le istruzioni per la compilazione del DGUE da parte dell'Operatore Economico indicate al link <https://wiki.acquistinretepa.it/index.php/Documento di Gara Unico Europeo#Compilazione del DGUE da parte dell'Operatore Economico>.

Si chiede di restituire il DGUE compilato sia in formato xml sia in pdf firmati digitalmente. Per generare il file pdf è necessario, al termine della procedura di compilazione, cliccare su "quadro generale", scaricare il pdf e provvedere a firmarlo digitalmente.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice, ad esclusione non automatica, è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, il contratto si intenderà risolto ed in tal caso il pagamento del corrispettivo pattuito sarà limitato alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE 2.0 i dati e le informazioni richiesti per la comprova dei requisiti, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Articolo 7 - Modalità di partecipazione alla Trattativa Diretta.

La trattativa diretta su MePA è integrata, oltre che dal presente documento "Condizioni particolari di trattativa diretta", dal DGUE", dalle "Dichiarazioni integrative", dall'offerta economica inserita a sistema e da una breve "Proposta- Relazione descrittiva" contenente la descrizione del servizio offerto e tutte le informazioni necessarie anche relativamente alla struttura organizzativa e la composizione del gruppo di lavoro eventualmente proposto evidenziandone le relative professionalità e allegando i relativi curricula vitae. In tal caso la composizione del gruppo di lavoro proposto dovrà essere garantita per tutta la durata del contratto. Eventuali modifiche dovranno essere preliminarmente concordate con la Stazione appaltante

La relazione dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della società, redatta in lingua italiana, in pagine formato A4, con una numerazione progressiva ed univoca delle pagine, utilizzando preferibilmente il carattere "Times New Roman", dimensione carattere 11, interlinea 1,5.

In caso di contrasto tra il valore complessivo dell'offerta economica inserito dall'operatore economico in MePA e quanto indicato nella Proposta - Relazione descrittiva come di seguito redatta, prevarrà il primo (ovvero il dato caricato a sistema).

Dovranno essere restituite firmate digitalmente dal legale rappresentante a titolo di accettazione le presenti "Condizioni particolari di trattativa diretta" nonché compilate, secondo lo schema allegato alla presente procedura, e sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante le "Dichiarazioni integrative" e la "Proposta- Relazione descrittiva". Per la presentazione del DGUE si rinvia a quanto indicato all'articolo 6.

L'offerta dovrà pervenire entro il giorno e l'ora più precisamente indicate nella piattaforma MePA. L'offerta economica e la restante documentazione richiesta dovranno essere presentate secondo quanto prescritto nel presente disciplinare, conformemente alle regole fissate dalle "Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione" di Consip S.p.A. La Stazione appaltante si riserva di accettare il ricevimento dell'offerta via pec qualora si verifichi un malfunzionamento o un mancato funzionamento della piattaforma non dipendenti dall'operatore economico e che possano impedirne la corretta presentazione nel termine previsto.

L'offerta, una volta trasmessa, resterà valida e vincolante secondo il termine ordinario di cui all' art. 17, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023.

In caso di esito positivo della trattativa diretta si procederà al perfezionamento dell'Appalto secondo le modalità messe a disposizione dal MePA

Articolo 8 - Modalità di analisi dell'offerta.

Il RUP provvederà direttamente all'analisi dell'offerta ricevuta tramite MePA sulla base della documentazione presentata. Qualora l'offerta venga ritenuta idonea, l'Amministrazione procederà ad affidare il servizio in argomento ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023.

La presente richiesta di offerta non vincola la stazione appaltante che si riserva, a suo insindacabile giudizio, la più ampia potestà discrezionale, in virtù della quale potrà anche, in via esclusiva, decidere di non dare luogo all'affidamento, senza che il potenziale operatore economico interpellato possa vantare pretese o diritti di alcuna natura, riservandosi altresì la facoltà di non procedere all'affidamento qualora l'offerta non risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

È ammessa la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023 alle condizioni e modalità ivi previsti.

L'offerta va sottoscritta dal concorrente nei modi di Legge.

Si precisa altresì che non saranno ammesse e verranno escluse le offerte plurime condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

La partecipazione alla procedura di gara comporta l'integrale accettazione delle condizioni previste dal presente documento.

Articolo 9 - Chiarimenti.

Possono essere chiesti notizie e chiarimenti fino al termine fissato per la presentazione dell'offerta nell'apposita sezione presente in MePA o in alternativa, in caso di malfunzionamento della piattaforma, a mezzo pec. Si consiglia comunque di avanzare eventuali richieste di chiarimenti non a ridosso della scadenza della presentazione dell'offerta per ottenere un chiarimento nei suddetti termini; la Stazione appaltante non assicura la risposta alle richieste di chiarimenti nelle 24 ore antecedenti la scadenza del termine della procedura.

Articolo 10 - Mancata divisione in lotti.

Il presente appalto non prevede la suddivisione in lotti, in quanto le prestazioni oggetto d'affidamento necessitano di un'esecuzione unitaria, organica e programmata.

Articolo 11 - Subappalto e cessione del contratto.

Il concorrente deve indicare le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo nella Proposta - relazione descrittiva. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Le prestazioni che saranno subappaltate non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto. L'affidamento in subappalto avviene previa autorizzazione della stazione appaltante alle condizioni indicate al comma 4 dell'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, ovvero:

- a. il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b. non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro;
- c. all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

Su ulteriori limiti e su modalità di comunicazione dei contratti di subappalto si rinvia all'art. 119, in particolare al comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023.

Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell'atto di cessione, come disposto dall'articolo 119 comma 1, del Codice.

Articolo 12 - Compenso e modalità di pagamento.

L'importo previsto per la realizzazione delle attività precedentemente descritte verrà corrisposto da parte della Stazione appaltante su presentazione di regolare fattura, ai sensi della normativa vigente nelle seguenti fasi come previste all'art. 2:

- **Fase 1** - Alla consegna dei risultati delle attività di ricerca A1.1, A1.2 e del report di avanzamento lavori, e subordinatamente al parere favorevole del RUP nonché DEC sarà liquidato il 30% dell'importo complessivo meno la ritenuta dello 0,50 per cento (Euro 19.701,00 + oneri fiscali dovuti per complessivi Euro 24.035,22).
- **Fase 2** - Alla consegna dei risultati delle attività di ricerca A2.1, A2.2, A2.3 e del report di avanzamento lavori, e subordinatamente al parere favorevole del RUP nonché DEC sarà liquidato il 50% dell'importo complessivo meno la ritenuta dello 0,50 per cento (Euro 32.835,00 + oneri fiscali dovuti per complessivi Euro 40.058,70).
- **Fase 3** - Alla Consegna del Rapporto finale di ricerca (A3.1), corredato di tabelle, grafici, mappe e valutazioni di sintesi e subordinatamente al parere favorevole del RUP nonché DEC sarà liquidato il 20% dell'importo complessivo oltre allo svincolo delle ritenute dello 0,50 per cento operate per le prime due fasi (Euro 13.464,00 + oneri fiscali dovuti per complessivi Euro 16.426,08).

A seguito della liquidazione l'operatore economico sarà comunque tenuto ad assicurare ogni tipo di supporto che verrà richiesto dal RUP per la fase di approvazione da parte del Consiglio Regionale Veneto.

Resta inteso che il pagamento del corrispettivo avviene nei termini di Legge e rimane subordinato all'acquisizione del documento di regolarità contributiva (DURC).

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione, in conformità a quanto previsto dall'art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023.

Eventuali inadempienze daranno diritto alla Regione di ridurre adeguatamente, con proprio provvedimento il compenso o anche, nel caso di inadempienze gravi, di dare corso alla immediata risoluzione del contratto.

La fattura dovrà essere in formato elettronico come previsto dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, commi da 209 a 214 e dovrà obbligatoriamente indicare oltre all'oggetto del contratto, il CIG, il CUP nonché il Codice Univoco Ufficio: 4G2KPE e gli estremi dell'impegno contabile che saranno successivamente comunicati.

Articolo 13 - Direttore dell'esecuzione del contratto e verifiche e controlli sull'esecuzione del contratto.

Il RUP, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 ed in seguito a nomina avvenuta con DDR n. 378/8900040000 del 10.10.2025, è l'Ing. Andrea Menin e lo stesso RUP è anche direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), ai sensi dell'art. 114, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023.

Il Direttore dell'esecuzione svolge le funzioni meglio indicate all'art. 31 dell'Allegato II.14 al D.Lgs. n. 36/2023, in particolare provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali.

Le attività di controllo del direttore dell'esecuzione sono indirizzate a valutare la qualità del servizio, intesa come aderenza o conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto, l'adeguatezza delle prestazioni, il rispetto dei tempi e delle modalità di consegna.

Articolo 14 - Clausola di riservatezza.

L'Appaltatore è tenuto al rispetto della normativa a tutela della privacy, con riferimento ai dati e alle notizie di cui venga a conoscenza in ragione dell'esecuzione del servizio. Il medesimo è, inoltre, obbligato a mantenere la riservatezza e a non divulgare in alcun modo notizie, informazioni e documenti relativi alle attività e agli atti e provvedimenti posti in essere dall'Amministrazione, se non previa autorizzazione dell'Amministrazione stessa.

In caso di inadempienza si provvederà alla immediata risoluzione del contratto con riserva di ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e subendi.

Articolo 15 - Tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 Agosto 2010, n. 136. In particolare si impegna a:

- comunicare gli estremi identificativi del conto (o dei conti) dedicato al presente appalto e delle persone delegate ad operarvi, ai sensi di quanto prescritto dall'articolo 3, comma 1, della citata Legge, n. 136/2010;
- comunicare tempestivamente alla Direzione Infrastrutture e Trasporti - Unità Organizzativa Logistica, Navigazione, Ispettorati di Porto e Pianificazione le variazioni delle modalità di pagamento che dovessero insorgere durante il rapporto contrattuale;
- effettuare tutte le operazioni finanziarie relative all'appalto con strumenti di incasso o pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità sul conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, all'appalto ed a riportare sui pagamenti il CIG indicato negli atti di gara.

In difetto l'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per eventuali ritardi nel pagamento delle relative fatture.

Articolo 16 - Garanzia di esecuzione.

Considerato l'importo, la durata e la tipologia della prestazione oggetto della presente procedura, la Stazione appaltante non richiede alcuna garanzia, esercitando la facoltà prevista dal comma 4 dell'art. 53 D.Lgs. n. 36/2023.

Articolo 17 - Clausola penale e risoluzione del contratto.

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Amministrazione a risolvere il contratto e a pretendere il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno, al verificarsi di reiterate inadempienze e violazioni delle norme contrattuali, rispetto agli obblighi assunti in conformità alle presenti Condizioni particolari di trattativa diretta, in termini di puntualità, diligenza e affidabilità ed inoltre per quanto attiene alla qualità e alla perfetta esecuzione del servizio, l'Amministrazione si riserva di applicare la penale fissata ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. n. 36/2023, nella misura giornaliera dello 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giornata di ritardo rispetto ai termini stabiliti nel contratto.

In tema di risoluzione del contratto si applica quanto previsto dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

Articolo 18 - Facoltà di recesso.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento comunicando tale volontà all'Appaltatore a mezzo posta elettronica certificata. In tal caso l'Amministrazione si obbliga nei confronti

dell'Appaltatore, al pagamento delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti, secondo quanto stabilito dall'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

Articolo 19 - Clausola risolutiva Consip.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del Decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135, e ss.mm.ii., l'Amministrazione regionale ha diritto di recedere qualora il servizio di cui trattasi divenga acquisibile mediante una sopravvenuta convenzione Consip che preveda condizioni di maggior vantaggio economico per l'Amministrazione stessa e l'affidatario non acconsenta alle conseguenti modifiche delle condizioni economiche offerte in sede di gara tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Articolo 20 - Controversie e Foro competente.

Le controversie tra la Stazione appaltante e il Fornitore derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Venezia.

Articolo 21 - Informativa sul trattamento dei dati personali (ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR).

All'offerente e aggiudicatario, in qualità di interessato, sono riconosciuti i diritti di cui al Regolamento 2016/679/UE (GDPR) in particolare, l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione o ricorrendo gli estremi la cancellazione o la limitazione del trattamento. Inoltre è possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia n. 11, 00187 - ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

- a. In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation - GDPR) "ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano";
- b. I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'interessato e i suoi diritti;
- c. Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 - Venezia;
- d. Il Delegato al trattamento, ai sensi della DGR n. 596 del 08 maggio 2018 pubblicata sul BUR n. 44 dell'11 maggio 2018, è il Direttore dell'Unità Organizzativa Logistica, Navigazione, Ispettorati di Porto e Pianificazione, con sede in Venezia, Cannaregio, n. 99, e - mail: infrastrutturetrasporti@regione.veneto.it, pec: infrastrutturetrasporti@pec.regione.veneto.it;
- e. Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 - Venezia. La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è: dpo@regione.veneto.it, la pec dpo@pec.regione.veneto.it;
- f. La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è l'affidamento e la gestione del servizio in di cui alle presenti Condizioni particolari di trattativa diretta, e la base giuridica del trattamento (ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento 2016/679/UE) è il D.Lgs n. 36/2023;
- g. I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici;
- h. I dati, trattati da persone autorizzate non saranno comunicati ad altri soggetti né diffusi;
- i. Il periodo di conservazione, ai sensi dell'art. 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato dalle regole interne proprie all'Amministrazione regionale sulla conservazione della documentazione amministrativa e da leggi e regolamenti in materia;
- j. Il conferimento dei dati è necessario ai fini dell'esame dell'offerta, dell'affidamento del servizio, della sua successiva gestione e dell'erogazione del corrispettivo.

All'operatore economico competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà chiedere al Sottoscritto l'accesso ai dati personali che La riguardano, la rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento. Ha diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati personali con sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente.

Articolo 22 - L'Aggiudicatario - Responsabile del trattamento.

L'Aggiudicatario, nell'esecuzione dei compiti assegnati, si impegna a osservare le norme vigenti in materia di tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali. In particolare con riferimento ai dati personali che

l'aggiudicatario verrà eventualmente a trattare per conto della Regione del Veneto assumerà il ruolo e le funzioni di Responsabile esterno del trattamento dei dati e tratterà gli stessi unicamente per le finalità previste dal presente affidamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si fa rinvio alle norme del GDPR, al Codice Civile ed alle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

1. L'Aggiudicatario - Responsabile del trattamento dovrà in particolare:
 - a) trattare i dati personali in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del GDPR, nonché dei diritti e della dignità degli Interessati;
 - b) raccogliere, accedere a dati personali e compiere ogni altra operazione di trattamento solo se la conoscenza e l'utilizzo dei dati stessi siano necessari e pertinenti per lo svolgimento del servizio affidatogli;
 - c) garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza in relazione al trattamento svolto per il servizio affidatogli, anche da parte del personale impiegato e dei propri collaboratori (persone autorizzate al trattamento);
 - d) utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi diversa utilizzazione;
 - e) non diffondere né comunicare dati, se non nei casi previsti da leggi e regolamenti, dal contratto e/o necessari per l'adempimento dello stesso;
 - f) adottare preventive ed adeguate misure di sicurezza atte ad evitare e/o ridurre il rischio di distruzione o perdita anche accidentale dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nel GDPR e, in particolare, dall'articolo 32;
 - g) individuare e autorizzare per iscritto, le persone autorizzate al trattamento e fornire loro le istruzioni relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per le finalità previste dal contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR, nonché vigilare sulla corretta osservanza;
 - h) rispettare le procedure e le indicazioni in materia di privacy fornite dall'Amministrazione per garantire la sicurezza dei dati personali;
 - i) custodire i documenti contenenti eventuali dati personali particolari (cfr. art. 9, par. 1, del GDPR) e/o dati relativi a condanne penali e reati, in maniera che ad essi non accedano persone non autorizzate;
 - j) tenere un Registro dei Trattamenti di tutte le categorie di attività relative al trattamento, svolte nell'ambito dell'incarico ricevuto per conto dell'Amministrazione, secondo quanto prescritto dall'art. 30, paragrafo 2, del GDPR;
 - k) non ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (sub-responsabile) senza previa autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione, come prescritto dall'art. 28 del GDPR;
 - l) informare l'Amministrazione, senza ingiustificato ritardo, entro 24 ore dall'avvenuta conoscenza del fatto, di eventuali violazioni (cd. "databreach"), come prescritto dall'art. 33 del GDPR;
 - m) assistere l'Amministrazione nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla eventuale valutazione d'impatto ("Privacy Impact Assessment" - PIA) nonché per la eventuale e successiva consultazione preventiva dell'Autorità di Controllo (Garante Privacy);
 - n) informare l'Amministrazione di ogni questione rilevante che dovesse presentarsi nel corso del trattamento dei dati e, in particolare, dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione medesima di eventuali richieste/esercizio dei diritti da parte degli Interessati;
 - o) coadiuvare l'Amministrazione nella difesa in caso di procedimenti (relativi a trattamenti di dati connessi allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto) dinanzi all'Autorità di controllo (Garante Privacy) o all'autorità giudiziaria;
 - p) adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine e/o revocato;
2. Il trattamento avrà durata pari alla durata del contratto tra le parti, Amministrazione e Aggiudicatario – Responsabile del trattamento. All'esaurirsi dello stesso il Responsabile del trattamento non sarà più

autorizzato ad eseguire i trattamenti di dati e il presente atto di nomina si considererà revocato a completamento dell'incarico.

3. Il Responsabile del trattamento mette a disposizione dell'Amministrazione tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla normativa in materia di protezione dei dati personali e/o delle istruzioni dell'Amministrazione di cui al presente articolo e consente all'Amministrazione medesima l'esercizio del potere di controllo e ispezione, prestando ogni necessaria collaborazione alle attività di verifica (audit). Qualsiasi verifica predetta sarà eseguita in maniera tale da non interferire con il normale corso delle attività del Responsabile del trattamento e fornendo a quest'ultimo un ragionevole preavviso.
4. Il Responsabile del trattamento si impegna a mantenere indenne l'Amministrazione da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze da parte del Responsabile stesso delle istruzioni di cui al presente articolo o del GDPR e delle relative disposizioni specificamente dirette al Responsabile del trattamento.
5. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si fa rinvio alle norme del GDPR, al Codice Civile ed alle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

Articolo 23 - Oneri per la sicurezza.

Ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e della Determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 emessa dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - ANAC, vista la tipologia di incarico, non sono rilevabili rischi di interferenza per i quali sia necessario adottare apposite misure di sicurezza nonché redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) per le interferenze. Pertanto i costi della sicurezza per i rischi da interferenze sono pari a zero.

Articolo 24 - Obblighi dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario si impegna ad eseguire la realizzazione del servizio in argomento con perfetta regolarità ed efficienza e, qualora nel periodo di validità del contratto, dovesse verificarsi qualsivoglia ritardo, si impegna a darne comunicazione immediata alla Regione del Veneto - Giunta regionale - Direzione Infrastrutture e Trasporti - Unità Organizzativa Logistica, Navigazione, Ispettorati di Porto e Pianificazione - Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia.

Tutti i materiali prodotti relativamente al presente affidamento sono di proprietà esclusiva dell'Amministrazione regionale, che potrà incondizionatamente farne uso e cessione a terzi e che potrà tutelare i propri diritti a termini di Legge.

L'affidatario assume a proprio carico ogni spesa connessa all'espletamento delle prestazioni oggetto del servizio. Nell'espletamento del servizio l'affidatario deve:

- attenersi alle disposizioni prestazionali e tecniche delle presenti "Condizioni particolari della trattativa diretta", tener conto delle direttive e delle disposizioni che possono essere impartite dall'Amministrazione regionale; in particolare, nell'espletamento delle prestazioni l'affidatario è tenuto ad uniformarsi alle istruzioni operative e alle disposizioni contenute negli ordini di servizio assunti dal Direttore dell'esecuzione del contratto;
- per quanto necessario, rapportarsi con il Direttore dell'esecuzione del contratto nonché RUP, e con i rispettivi eventuali collaboratori, di volta in volta interessati e allo scopo delegati, i quali provvedono, ciascuno per le proprie competenze, a fornire indicazioni e informazioni specifiche.

L'aggiudicatario oltre agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, si impegna a rispettare, per quanto compatibili, tutte le clausole pattizie di cui al protocollo di legalità perfezionato in data 9/10/2025, sottoscritto dalla Regione del Veneto ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

L'aggiudicatario accetta, altresì, compatibilmente con l'attuale normativa vigente, le clausole del Protocollo d'Intesa in materia di appalti, perfezionato in data 12 novembre 2025, sottoscritto da Regione del Veneto, ANCI Veneto, ANPCI, UPI Veneto, CGIL, CISL e UIL e finalizzato ad una migliore qualità dei lavori e dei servizi appaltati, a salvaguardare i diritti, le tutele e la continuità occupazionale dei lavoratori coinvolti, nonché a contrastare i fenomeni di dumping contrattuale e concorrenza sleale, a prevedere meccanismi trasparenti e certi di prevenzione dei fenomeni di corruzione e illegalità.

L'aggiudicatario, nell'esecuzione dei compiti ad esso assegnati dovrà impegnarsi ad osservare le norme vigenti in materia di segreto d'ufficio, segreto statistico e tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; il contraente è tenuto altresì al rispetto della normativa a tutela della privacy, con riferimento ai

dati e alle notizie di cui venga a conoscenza in ragione dell'esecuzione del servizio e a mantenere la riservatezza e a non divulgare in alcun modo notizie e informazioni relative alle attività e agli atti e provvedimenti posti in essere dall'Amministrazione.

Articolo 25 - Protocollo legalità.

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità perfezionato in data 09.10.2025 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata e del contrasto alla corruzione nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Regione del Veneto al link: <http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>.

La mancata accettazione delle clausole del Protocollo di legalità è causa di esclusione dalla presente procedura di affidamento.

L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo sopra citato e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. In tale caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto relativo, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante e alla Prefettura competente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei servizi nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera/ nell'esecuzione dei servizi/delle forniture la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al periodo precedente.

L'operatore economico si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese sub-contraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.

L'operatore economico si impegna, per il periodo che va dalla stipulazione del contratto pubblico sino alla conclusione dei servizi, a non celare nessuna informazione in suo possesso di qualunque genere che possa interessare l'esecuzione del contratto, le erogazioni di pagamento, sia in termini di regolarità contributiva sia in termini di leggi antimafia e quindi farla presente alla stazione appaltante. La risoluzione del contratto o del subcontratto nei casi previsti dal Protocollo di legalità non comporta obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi titolo, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite, al netto dell'applicazione delle penali previste.

Al presente affidamento si applica altresì il Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Regione del Veneto definitivamente approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 1368 del 04.11.2025, consultabile al seguente link:

<https://bur.regione.veneto.it/BurVServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=569061> .

L'affidatario si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta regionale della Regione del Veneto sopra richiamato, pena la risoluzione del contratto.

Articolo 26 - Verifica dell'esecuzione del contratto.

Il RUP nonché direttore dell'esecuzione controlla l'esecuzione del contratto e rilascia il certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 50, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023.

Articolo 27 - Spese contrattuali e contributo ANAC.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari. Per quanto riguarda in particolare l'imposta di bollo sui contratti, essa dovrà essere assolta per gli importi e secondo le modalità definite nell'art. 18, comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023 e secondo quanto indicato nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 22/E del 28 luglio 2023.

Preso atto dell'importo stimato dell'affidamento, non è dovuto da parte dell'Operatore economico alcun contributo ANAC.

Articolo 28 - Comunicazioni

Le comunicazioni relative alla presente procedura avverranno attraverso MePA e, in caso di necessità attraverso PEC.

Articolo 29 - Rinvio alle norme di diritto vigente

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Condizioni particolari di trattativa diretta si intendono richiamate, in quanto compatibili, le norme regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

Venezia,

IL RUP
Ing. Andrea Menin ²

Approvazione specifica clausole vessatorie.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, sottoscrivendo il presente documento l'operatore economico approva in modo specifico le clausole di cui ai precedenti articoli 18 "Facoltà di recesso" e 20 "Controversie e foro competente".

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'operatore economico

² Il documento è firmato digitalmente ai sensi del Decreto Legislativo 07 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. e norme coll.